

DELIBERAZIONE 11 APRILE 2013
159/2013/R/GAS

**INDIRIZZI A STOGIT S.P.A. PER IL CONFERIMENTO DELLE CAPACITÀ DI STOCCAGGIO
PER L'ANNO TERMICO DELLO STOCCAGGIO 2013 – 2014**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 11 aprile 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e ss.mm.ii. (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifiche, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.ii. (di seguito: decreto legge 1/12);
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifiche, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in data 9 maggio 2001;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 marzo 2012;
- il decreto del Ministro 15 febbraio 2013 emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legge 1/12 (di seguito: decreto stoccaggio gnl rigassificato);
- il decreto del Ministro 15 febbraio 2013, emanato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 164/00 e dell'articolo 14, comma 3, del decreto legge 1/12 (di seguito: decreto stoccaggio di modulazione);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, 137/02, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 119/05);
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08, come successivamente integrata e modificata;

- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 ed il relativo Allegato A, recante la regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio di gas naturale per il periodo di regolazione 2011-2014 (RTSG);
- la segnalazione dell’Autorità 6 ottobre 2011, PAS 21/11;
- la relazione dell’Autorità 1 marzo 2012, 56/2012/I/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2012, 313/2012/R/GAS;
- la segnalazione dell’Autorità 11 ottobre 2012, 461/2012/I/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 21 febbraio 2013, 75/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 5 marzo 2013, 92/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 92/2013/R/GAS);
- il documento per la consultazione 76/2013/R/GAS;
- la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico 29 gennaio 2013, prot. 2097;
- la comunicazione della società Stogit S.p.A. prot. 11608 del 26 marzo 2013 (di seguito: comunicazione 26 marzo).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00 intesta all’Autorità il compito di fissare le modalità atte a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio;
- con la deliberazione 119/05, l’Autorità ha disciplinato le garanzie per il libero accesso al servizio di stoccaggio del gas naturale, obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio e norme per la predisposizione dei codici di stoccaggio;
- con la deliberazione 92/2013/R/gas, l’Autorità ha disciplinato, ai sensi del decreto stoccaggio di modulazione, le procedure di asta competitiva, effettuate dall’impresa maggiore di stoccaggio, per il conferimento delle capacità di stoccaggio per l’anno termico dello stoccaggio 2013/2014;
- l’articolo 7, comma 7.6, della deliberazione 92/2013/R/gas prevede che le capacità di stoccaggio ancora disponibili in esito alle procedure di conferimento di cui al precedente alinea siano conferite in corso d’anno termico sulla base di procedure definite nel codice di stoccaggio in conformità con i criteri della deliberazione 92/2013/R/gas, per quanto applicabili.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- dalla comunicazione 26 marzo, con la quale la società Stogit S.p.A. ha trasmesso gli esiti delle procedure di conferimento della capacità di stoccaggio per l’anno termico 2013/2014, risulta che una quota rilevante delle capacità di stoccaggio per il servizio uniforme non sia stata conferita;
- il parziale conferimento delle capacità di stoccaggio deriva dall’attuale situazione del mercato del gas naturale caratterizzato da limitati differenziali di prezzo tra estate e inverno, che si pongono a livelli inferiori al costo connesso alla disponibilità e all’utilizzo dei servizi di stoccaggio;

- l'attuale regolazione dei servizi di stoccaggio prevede la copertura dei ricavi riconosciuti alle imprese di stoccaggio e da queste non riscossi in conseguenza del parziale conferimento delle capacità di stoccaggio; conseguentemente, il sistema del gas naturale sostiene gli oneri connessi alla capacità di stoccaggio non conferita ancorché non benefici dei vantaggi, in termini di sicurezza e di economicità delle forniture nel periodo invernale, derivanti dal completo riempimento degli stoccaggio;
- quanto sopra evidenzia l'esigenza di porre in essere le azioni necessarie per il completo conferimento della capacità di stoccaggio, anche a fronte di corrispettivi applicati agli utenti inferiori alla tariffa stabilita dall'Autorità, affinché:
 - a) possano essere recuperati, almeno parzialmente, i costi della disponibilità di stoccaggio che altrimenti graverebbero sul sistema;
 - b) il sistema possa beneficiare dei connessi vantaggi, in termini di sicurezza, liquidità ed economicità del mercato del gas nel periodo invernale;
- l'intervento, di cui al precedente alinea, assume carattere di urgenza e indifferibilità, in ragione dell'avvenuto inizio del ciclo di iniezione dell'anno termico di stoccaggio 2013/2014;
- le richiamate disposizioni del comma 7.6, della deliberazione 92/2013/R/gas presentano profili di criticità rispetto al quadro sopra delineato, nella parte in cui rimandano la definizione delle modalità di conferimento, in corso d'anno termico, delle capacità di stoccaggio disponibili a procedure definite nel codice di stoccaggio, in quanto le tempistiche dei relativi procedimenti di predisposizione e verifica non appaiono compatibili con i motivi di urgenza sopra richiamati.

RITENUTO CHE:

- sia necessario e urgente definire indirizzi alla società Stogit S.p.A. affinché intraprenda le azioni più opportune per perseguire il completo conferimento delle capacità di stoccaggio disponibili per l'anno termico di stoccaggio 2013/2014;
- sia, a tal fine, opportuno prevedere che Stogit S.p.A. proceda al conferimento delle capacità di stoccaggio disponibili:
 - c) sulla base di procedure definite, in deroga al comma 7.6, della deliberazione 92/2013/R/gas, dalla medesima società assicurando comunque il rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e massima partecipazione;
 - d) potendo anche prevedere l'applicazione di corrispettivi per le capacità conferite nulli o comunque inferiori a quelli definiti dalla regolazione tariffaria;
- sia, inoltre, opportuno prevedere che la pubblicazione del presente provvedimento avvenga successivamente alla conclusione delle procedure di conferimento delle capacità di stoccaggio, al fine di prevenire la possibilità che la divulgazione dell'informazione relativa alle disposizioni in esso contenute determini strategie di partecipazione alle procedure da parte degli utenti che possano incidere sull'obiettivo di minimizzazione dei mancati ricavi ottenuti in esito alle stesse

DELIBERA

1. di prevedere che la società Stogit S.p.A. intraprenda le azioni più opportune per perseguire il completo conferimento delle capacità di stoccaggio disponibili per l'anno termico di stoccaggio 2013/2014;
2. di prevedere che, ai fini di quanto previsto al punto 1., la Stogit S.p.A. predisponga le relative procedure di conferimento, in deroga alle disposizioni del comma 7.6, della deliberazione 92/2013/R/gas:
 - a) assicurando comunque il rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza;
 - b) promuovendo la massima partecipazione di potenziali utilizzatori, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, n. 130/10 e le imprese del gas che operano in infrastrutture estere interconnesse con la Rete Nazionale dei gasdotti
 - c) potendo anche prevedere l'applicazione di corrispettivi per le capacità conferite nulli o comunque inferiori a quelli definiti dalla regolazione tariffaria;
3. di trasmettere il presente provvedimento:
 - a) al Ministero dello Sviluppo Economico;
 - b) alla società Stogit S.p.A., con l'obbligo di mantenerne la riservatezza;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, successivamente alla conclusione delle procedure di cui al punto 2.

11 aprile 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni